



# Ordinanza concernente l'alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento (OAV-LEV)

**Modifica del 26 ottobre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 novembre 2006<sup>1</sup> concernente l'alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

*Art. 1, parte introduttiva e lett. b e d*

L'Ufficio federale di giustizia esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento. A questo scopo gestisce il servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF. Tale servizio è autorizzato ad adempiere autonomamente i compiti seguenti:

- b. i compiti conferitigli dal regolamento del 5 giugno 1996<sup>2</sup> sui formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità;
- d. i compiti conferitigli dal Dipartimento federale di giustizia e polizia secondo l'articolo 14 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 giugno 2010<sup>3</sup> sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento.

*Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e 2*

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza cantonale superiore o l'autorità di vigilanza cantonale unica fa rapporto ogni anno al servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF presso l'Ufficio federale di giustizia in merito:

<sup>2</sup> Il servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF presso l'Ufficio federale di giustizia può emanare istruzioni sulla forma dei rapporti.

1 RS 281.11  
2 RS 281.31  
3 RS 272.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

26 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr